



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA
SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 05 DEL 13/03/2007

Oggetto: Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2007.

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;
VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 48 del 16.09.2003 "Decreto di zona di protezione per febbre catarrale degli ovini nel territorio della regione Sardegna;
VISTO il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini trasmesso dal Ministero della Salute il 6 febbraio 2004 con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18;
VISTO Visto il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17.12.2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGVA-VIII-1720-P I.8.d/18 del 19 gennaio 2005 che dispone il non utilizzo del vaccino per la Blue Tongue sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;
VISTA la Decisione 2005/393/CE della Commissione del 23 maggio 2005 e successive modifiche, che stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 08 del 04 aprile 2006 su "Profilassi sanitaria diretta e vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2006";
VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
RILEVATO che è stata accertata la presenza del sierotipo BTV1 nella maggioranza dei focolai di Blue Tongue insorti nei territori della ex provincia di Cagliari a partire dal mese di ottobre 2006;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1091 del 09/11/2006 su "Misure urgenti nei confronti della febbre catarrale degli ovini", emanata a seguito della insorgenza dei focolai di cui sopra;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 05

DEL 13/03/2007

- VISTA la Decisione della Commissione del 22 dicembre 2006 che modifica la Decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per Blue Tongue;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. DGVA.VIII-14158/P I.8.d/18 del 12 gennaio 2007, con la quale si autorizza l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ad eseguire la sperimentazione del vaccino BTV1;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1758 del 01-02-2007, che abroga la Determinazione n. 1091 del 09/11/2006 e dispone misure di movimentazione degli animali di specie recettive alla febbre catarrale degli ovini;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 2 del 06-02-2007 "Esecuzione di prove di campo per la vaccinazione Blue Tongue nella Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 04 del 19-02-2007 "Profilassi sanitaria diretta contro la Blue Tongue – anno 2007";
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute sulla campagna di vaccinazione 2007 per la Blue Tongue;
- ATTESO che non esiste allo stato attuale disponibilità di vaccini per il sierotipo BTV1 alternativi a quello vivo attenuato;
- CONSIDERATO che le risultanze preliminari delle prove di campo di cui al D.A.I.S. n. 2 del 06-02-2007, eseguite con il vaccino vivo attenuato su 13 allevamenti ovini, hanno evidenziato lievi effetti collaterali negli animali vaccinati;
- RITENUTO necessario mettere in atto una campagna di vaccinazione volta a proteggere il patrimonio ovino nei confronti dei sierotipi BTV1, BTV2 e BTV4, e a garantire le movimentazioni della specie bovina;
- CONFORMEMENTE al parere del Ministero della Salute e dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale;

Su conforme parere del Direttore Generale e del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DECRETA

ART. 1 OBIETTIVI

1. Le attività di prevenzione della febbre catarrale degli ovini del 2007 prevedono, oltre all'adozione delle misure di profilassi sanitaria, l'esecuzione di una campagna vaccinale contro i sierotipi BTV1, BTV2 e BTV4, attualmente circolanti nella regione.
2. I principali obiettivi della campagna vaccinale sono:
 - a) proteggere il patrimonio ovino isolano dai danni derivanti da una epidemia di febbre catarrale degli ovini;
 - b) tutelare e regolamentare la movimentazione di animali delle specie recettive per evitare il diffondersi sul territorio regionale e sul restante territorio nazionale e comunitario della febbre catarrale degli ovini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 05

DEL 13/03/2007

ART. 2 PROFILASSI VACCINALE PER GLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA

1. Tutti gli allevamenti della specie ovina nel territorio regionale devono essere sottoposti alla vaccinazione contro il sierotipo BTV1 della febbre catarrale degli ovini, secondo il protocollo di cui all'Allegato 1.
2. Dopo almeno 21 giorni dalla data di vaccinazione degli animali di cui al comma 1, gli ovini da rimonta devono essere sottoposti a vaccinazione contro i sierotipi BTV2 e BTV4 con il vaccino inattivato bivalente, secondo il protocollo di cui all'Allegato 2.
3. Ai caprini da rimonta deve essere somministrato il vaccino vivo attenuato per i sierotipi BTV2 e BTV4, secondo il protocollo di cui all'Allegato 1.
4. Gli ovini adulti, destinati alla movimentazione verso allevamenti della provincia di Sassari, o in ogni caso da tutto il territorio regionale verso altre regioni, sono anch'essi soggetti alla vaccinazione per BTV 2 e BTV 4 secondo gli allegati 1 e 2. Nel caso in cui siano già stati sottoposti alla vaccinazione nel precedente anno con lo stesso vaccino, devono essere sottoposti ad una sola inoculazione di richiamo nei dodici mesi precedenti la movimentazione.
5. Le operazioni di vaccinazione sono programmate ed eseguite dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, e registrate con la modulistica di cui all'Allegato 3, "Verbale di vaccinazione" e con la scheda SBT09.
6. I Servizi Veterinari possono essere coadiuvati da veterinari ufficialmente incaricati. Questi ultimi operano sotto la responsabilità dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
7. Come previsto dall'art. 1, comma 3. dell'Ordinanza Ministeriale sulla campagna vaccinale Blue Tongue 2007, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie competenti possono derogare dall'obbligo di vaccinazione per le aziende ovine e caprine che per motivi epidemiologici e gestionali sono da considerarsi a basso rischio d'insorgenza di focolaio di malattia.
8. Sono esclusi dalla vaccinazione gli animali delle specie recettive individuati come "sentinella" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica del sistema informativo nazionale.
9. Possono inoltre essere esclusi dall'obbligo di vaccinazione i riproduttori ovini e caprini di sesso maschile non destinati alla movimentazione verso altri allevamenti.

ART. 3 MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI INDESIDERATI DELLA VACCINAZIONE

1. L'allevatore che constata, entro 30 giorni dalla data della vaccinazione degli animali, la comparsa di effetti collaterali indesiderati informa immediatamente il Servizio veterinario della ASL competente.
2. Nel caso di segnalazione di danni diretti per capi morti o aborti il veterinario ufficiale compila la scheda di rilevamento degli effetti indesiderati di cui all'Allegato 4 e procede al prelievo di campioni ed all'invio degli stessi all'Istituto Zooprofilattico con la scheda SBT10.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 05

DEL 13/03/2007

ART. 4 PROFILASSI VACCINALE PER GLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA

1. Sono soggetti a vaccinazione per i sierotipi BTV 1, BTV2 e BTV4 tutti gli animali della specie bovina, situati nei territori delle province di Cagliari, Oristano e Nuoro, e destinati ad allevamenti della provincia di Sassari o di altra regione, secondo il protocollo di cui all'allegato 1 ed allegato 2.
2. Tutti gli animali della specie bovina situati nel territorio della provincia di Sassari, destinati ad essere movimentati verso allevamenti di altra regione, sono soggetti a vaccinazione, secondo il protocollo di cui agli Allegati 1 e 2, per il sierotipo BTV2 e BTV4; come precauzione nel caso di eventuale successiva diffusione del BTV 1 anche alla provincia di Sassari, viene inoltre eseguita la vaccinazione per il sierotipo BTV1, comunque entro il 30 aprile 2007.
3. L'inizio delle vaccinazioni per BTV 1 è autorizzato, di concerto col Ministero della Salute, mediante apposita circolare del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità.

ART. 5 MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI RECETTIVI

1. La movimentazione di animali da vita di specie recettive dalle province di Cagliari, Oristano e Nuoro verso la provincia di Sassari può avvenire se gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro il sierotipo BTV1, BTV2 e BTV4 secondo il programma vaccinale previsto agli articoli 2 e 4.
2. Gli animali delle specie recettive situati nelle zone di sorveglianza per Blue Tongue, che non sono stati vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti, possono essere autorizzati alla movimentazione esclusivamente verso territori della stessa provincia o di altra provincia omogenea relativamente ai sierotipi circolanti.
3. Gli animali delle specie recettive, presenti in zona di sorveglianza, ancorché non vaccinati, possono essere movimentati per essere destinati all'immediata macellazione in tutto il territorio regionale.

ART. 6 MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DA ZONA DI PROTEZIONE

1. Gli animali delle specie recettive degli allevamenti sede di focolaio non possono essere movimentati, né in entrata né in uscita, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 14 del D.P.R. n. 320 del 08-02-1954.
2. Fatti salvi i vincoli di cui alla Decisione 2005/393/CE e successive modifiche e all'art. 7 del presente Decreto, la delimitazione delle zone di protezione, comprendente i territori situati nel raggio di 20 km. dai focolai di malattia, è specificata nell'aggiornamento dell'Allegato 1 del DAIS n. 48 del 16.09.2003; tale delimitazione, aggiornata costantemente dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, è trasmessa a cura del Servizio Prevenzione Regionale ai Servizi Veterinari delle ASL.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 05

DEL 13/03/2007

3. I Servizi Veterinari curano la trasmissione di tale informativa alle sedi periferiche; ogni singolo veterinario ufficiale è tenuto alla consultazione giornaliera della stessa ai fini delle autorizzazioni alle movimentazioni.
4. Gli animali recettivi presenti nelle zone di protezione possono uscire dalle suddette zone, qualora siano stati vaccinati per i sierotipi circolanti nel territorio di provenienza.
5. Gli animali recettivi presenti nelle zone di protezione, ancorché non vaccinati, possono essere movimentati verso altro allevamento, previo nullaosta del Servizio veterinario della ASL di destinazione, nel caso in cui il territorio di destinazione presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) sia situato in un'area omogenea relativamente ai sierotipi circolanti e sia sottoposto a restrizione per gli stessi sierotipi ;
 - b) le condizioni climatiche ed ambientali non consentano la circolazione del virus.
6. Per gli animali non vaccinati appartenenti alle specie recettive, qualora sussistano problematiche relative alla custodia, all'alimentazione ed al benessere animale, il proprietario o detentore può presentare al Servizio Veterinario competente per territorio una motivata richiesta al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'uscita dalla zona di protezione, esclusivamente verso un'area omogenea relativamente ai sierotipi circolanti.
7. Il veterinario ufficiale autorizza tale movimentazione alle seguenti condizioni:
 - a) abbia accertato la sussistenza delle condizioni di necessità sopracitate;
 - b) abbia attivato le procedure del trasporto sotto vincolo sanitario e abbia informato il Servizio veterinario di destinazione, almeno 48 h prima della partenza;
 - c) abbia sottoposto gli animali da movimentare a visita al momento della partenza al fine di escludere la presenza di sintomi riferibili alla malattia; il risultato della visita deve essere riportato sul modello 4;
 - d) i singoli animali devono essere sottoposti a trattamento insetticida autorizzato prima della partenza. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento);
 - e) gli animali devono essere spostati entro i seguenti orari:
 - dal giorno 1 ottobre al 31 marzo tra le h. 8,00 e le h. 15,00;
 - dal giorno 1 aprile al 30 settembre tra le h. 8,00 e le h. 18,00;
 - f) gli animali devono essere condotti all'azienda di destinazione senza sostare in mercati, fiere o stalle di sosta.
8. Gli animali delle specie recettive, presenti in zone di protezione per focolaio clinico di malattia, ancorché non vaccinati, possono essere destinati all'immediata macellazione nel territorio regionale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il Servizio veterinario di partenza informa il Servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
 - b) fatta eccezione per gli agnelli ed i capretti da latte, prima del carico, gli ovini ed i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;
 - c) il trasporto deve avvenire nelle ore diurne; ove questo non fosse possibile, i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con insettopellenti in conformità con la Direttiva del Consiglio 96/23/CE;
 - d) Il Servizio veterinario di destinazione annota l'avvenuta macellazione in calce al documento di accompagnamento, e ne trasmette copia al Servizio veterinario della ASL di partenza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 05

DEL 13/03/2007

ART. 7 MOVIMENTAZIONE EXTRA REGIONALE DEGLI ANIMALI RECETTIVI

1. La movimentazione di animali di specie recettiva destinati verso altri allevamenti del restante territorio nazionale e comunitario può avvenire se i singoli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro i sierotipi BTV1, BTV2 e BTV4;
2. In deroga al comma precedente, fino a che la situazione epidemiologica della provincia di Sassari non subirà variazioni sfavorevoli nei confronti del BTV 1, la movimentazione di animali di specie recettiva, situati nella provincia di Sassari e destinati verso altri allevamenti del restante territorio nazionale e comunitario, può avvenire se i singoli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro i sierotipi BTV2 e BTV4;
3. Le condizioni derogatorie per la movimentazione di animali di specie recettive, non vaccinati per i sierotipi circolanti e destinati ad un allevamento o mattatoio di altra regione, sono stabilite e regolamentate dal Ministero della Salute.

ART. 8 OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E INDENNIZZI

1. I Direttori Generali e i Servizi veterinari adottano criteri di massima urgenza nei confronti della vaccinazione per il sierotipo BTV1, dando la priorità all'intervento vaccinale nelle aziende sottoposte ad un rischio sanitario superiore.
2. I proprietari o i detentori sono tenuti ad offrire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, provvedendo tra l'altro al contenimento degli animali.
3. Ai proprietari o detentori di animali vaccinati, che a causa della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini hanno subito casi di mortalità o aborti, sono riconosciuti indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
4. L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con separato provvedimento, provvede all'indennizzo dei danni indiretti causati dalla vaccinazione.
5. Ai proprietari o detentori di allevamenti sede di focolaio di Blue Tongue sono corrisposti gli indennizzi per i capi abbattuti o morti, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
6. I proprietari o detentori che si sottraggono all'obbligo di vaccinazione non hanno diritto al riconoscimento di indennizzi per danni diretti o indiretti da eventuale focolaio di malattia successivamente verificatosi, indipendentemente dal sierotipo e dalla natura, vaccinale o selvaggia, del virus all'origine del focolaio.

ART. 9 FLUSSO DATI

1. I Responsabili dei Servizi veterinari delle ASL trasmettono settimanalmente all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale il riepilogo delle attività svolte dai veterinari ufficiali, mediante le schede SBT09.
2. I Servizi veterinari delle ASL inviano al Servizio Prevenzione regionale, entro il 15 maggio 2007 i dati riassuntivi relativi alle operazioni svolte con il vaccino vivo attenuato e gli elenchi degli allevamenti secondo le seguenti tipologie:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 05

DEL 13/03/2007

- a) Allevamenti vaccinati;
 - b) Allevamenti non vaccinati ai sensi dell'art. 2, comma 7. per motivi epidemiologici;
 - c) Allevamenti non vaccinati in quanto riformati per gravi motivi sanitari;
 - d) Allevamenti non vaccinati per mancata collaborazione da parte dell'allevatore.
3. I Servizi veterinari delle ASL comunicano tempestivamente al Servizio Prevenzione le eventuali criticità di volta in volta rilevate, al fine di porre in atto tutte le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi assegnati.
4. In caso di danni diretti rilevati in seguito a vaccinazione, il Servizio veterinario competente invia la scheda di rilevamento di cui all'Allegato 4, con i relativi aggiornamenti, al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale unitamente alla copia della scheda di SBT10, entro e non oltre il 15 giugno per il vaccino vivo attenuato, ed entro quarantacinque giorni dalla somministrazione del vaccino inattivato.

ART. 10 ABROGAZIONI E NORME FINALI

1. E' abrogato il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 08 del 04 aprile 2006.
2. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito Internet della Regione Sardegna, entra immediatamente in vigore ed ha validità sino al 31 dicembre 2007.

L'Assessore
Nerina Dirindin

SF/4.3
SM/Resp.4.3
DC/Dir.Serv.4
GP/Dir.Gen.Sanità